

85.019

**Messaggio
concernente l'accordo di cooperazione
tra la Svizzera e l'Egitto relativo
all'impiego pacifico dell'energia nucleare**

del 1^o maggio 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Sottoponiamo alla vostra approvazione un disegno di decreto federale concernente l'accordo di cooperazione tra i governi della Svizzera e della Repubblica Araba d'Egitto relativo all'impiego pacifico dell'energia nucleare, firmato il 13 novembre 1984 dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione

1^o maggio 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Il presente accordo svizzero-egiziano traccia il quadro giuridico per la cooperazione nucleare tra gli enti pubblici e privati delle due Parti contraenti. L'accordo non include alcun obbligo di fornitura o d'acquisto. Esso verte sui punti principali seguenti:

- *Le Parti contraenti si obbligano ad ampliare e a promuovere la cooperazione nucleare tra gli enti pubblici e privati dei due Stati.*
- *Le Parti contraenti mettono l'accento sulle garanzie di non proliferazione che includono la dichiarazione d'utilizzare gli oggetti nucleari scambiati esclusivamente a scopi pacifici e non esplosivi, di far verificare questi impieghi dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica, di non riesportare gli oggetti se non alle stesse condizioni e, per taluni di essi, se non con il consenso dello Stato fornitore iniziale e, infine, di garantire la protezione fisica di questi beni.*
- *Le Parti convengono inoltre le disposizioni concernenti la messa in opera di provvedimenti necessari all'attuazione di queste condizioni di scambio, nonché le clausole abituali di arbitrato e di disdetta.*

Le garanzie di non proliferazione, valide per le due Parti, sono identiche a quelle convenute per via multilaterale sul piano internazionale. Dette garanzie sono contenute nel Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), concluso nel 1968, le cui condizioni di fornitura, formulate in generale, sono state precisate da un gruppo informale di Stati esportatori («Comitato Zangger») nonché in accordi indipendenti dal TNP attuati nell'ambito del «Club di Londra», altro gruppo di Stati fornitori di beni nucleari. Il TNP e questi accordi aggiuntivi informali approntano le basi indispensabili per un buon sistema internazionale di non proliferazione e di cooperazione nucleare, volto ad impedire l'emergere di nuovi Stati militarmente nucleari.

Ove un tal regime mancasse, ogni cooperazione internazionale nell'ambito nucleare diverrebbe difficilmente immaginabile. Il nostro Paese sostiene la finalità della non proliferazione onde ha ratificato il TNP ed è divenuto membro dei due gruppi di Stati esportatori qui innanzi menzionati.

Il presente accordo ha una significanza a un tempo politica ed economica: il nostro Paese sostiene nelle sue relazioni internazionali gli sforzi contro la proliferazione delle armi nucleari e opera per l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. Siccome il sistema di non proliferazione non è universale, la Svizzera, come molti altri Stati, resta persuasa che se ne possa migliorare l'efficacia promuovendo la cooperazione pacifica tra gli Stati membri del TNP, così da rendere detto trattato fondamentale più attrattivo per gli Stati non membri.

L'accordo risponde ai nostri interessi in tema d'esportazione nella misura in

cui evita, grazie al disciplinamento generale delle condizioni di fornitura, lunghe procedure altrimenti necessarie per ogni azione di cooperazione nonché nella misura in cui procura alla nostra industria le stesse possibilità d'accesso al vasto programma nucleare egiziano come a quelle degli Stati concorrenti che già hanno conchiuso con l'Egitto un accordo di cooperazione nucleare.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

La necessità degli accordi nucleari bilaterali si fonda sulle peculiarità del mercato internazionale dei beni nucleari. Detto mercato è sottoposto a un regime internazionale volto ad evitare la proliferazione delle armi nucleari ed incardinato quindi essenzialmente sul Trattato di non proliferazione nucleare (TNP; RS 0.515.03), firmato il 1° luglio 1968, nonché sulle direttive dei principali Stati esportatori del Club di Londra, confermate nel 1977. Qualora mancassero garanzie contro l'impiego abusivo dei beni nucleari forniti, non vi sarebbe più nessuno Stato disposto a cooperare in questo scottante settore.

Regime internazionale di non proliferazione

Il TNP mira ad impedire la proliferazione delle armi nucleari, vale a dire l'emergere di nuove potenze militarmente nucleari onde diminuire il pericolo di guerra nucleare. All'uopo, gli Stati militarmente non nucleari e partecipi del TNP rinunciano a fabbricare essi stessi o ad acquistare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi; come contropartita di questa rinuncia, e dell'ineguaglianza che ne deriva, le Parti contraenti del TNP si obbligano a promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'impiego pacifico dell'energia nucleare; il TNP inoltre non lede in nessun modo il diritto inalienabile dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare da parte degli Stati partecipi del TNP. Gli Stati membri militarmente non nucleari si impegnano a sottoporre al controllo dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) di Vienna ogni loro attività nucleare. Gli Stati membri militarmente nucleari si obbligano a condurre innanzi in buona fede negoziati relativi alla cessazione della corsa verso gli armamenti nucleari e al disarmo.

Nel contesto del presente accordo, l'articolo III paragrafo 2 del TNP risulta importante dacché ogni Stato partecipe del trattato si obbliga a non fornire «a) materie prime o materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l'impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente articolo».

Questo disposto sulle esportazioni è poi stato interpretato e precisato nel 1974 dal *Comitato Zangger*, un gruppo informale di delegati di Stati nucleari esportatori partecipi del TNP, che ha ricevuto il mandato di assicurarne l'applicazione uniforme onde evitare distorsioni concorrenziali sul mercato nucleare internazionale (documento AIEA INFCIRC/209). L'elenco dei beni nucleari, vale a dire l'elenco degli oggetti che uno Stato partecipe del Trattato può fornire ad uno Stato militarmente nucleare soltanto se quest'ultimo accetta le condizioni di fornitura del TNP, costituisce il fulcro del disciplinamento sancito da questo Comitato.

Nel *Club di Londra*, in seguito al collaudo nucleare indiano del 1974, ci si è messi d'accordo su condizioni di fornitura aggiuntive, ampliate ma precisate, segnatamente quanto alla riesportazione dei beni forniti e al trasferimento

della tecnologia. L'elenco dei beni sottoposti a controllo, compilato dal Comitato Zangger, è stato ripreso ed ampliato dal Club di Londra (Documento AIEA INFCIRC/254, detto Direttive di Londra).

I documenti del Comitato Zangger e del Club di Londra non s'iscrivono nel diritto internazionale pubblico, ma vanno considerati unicamente come «gentlemen's agreements», le cui conclusioni sono applicate dagli Stati membri in modo autonomo, conformemente ai rispettivi diritti interni; essi costituiscono nondimeno oggigiorno, assieme al TNP, il regime internazionale di non proliferazione convenuto multilateralmente. Detto regime del resto non è determinato una volta per tutte, bensì va adeguato in caso di necessità alle condizioni tecniche e politiche in continuo mutamento.

La Svizzera ha ratificato il TNP nel 1977 (cfr. il pertinente messaggio del 30 ottobre 1974, FF 1974 II 989, nonché il rapporto completo del 28 gennaio 1976, FF 1976 I 757) ed ha inoltre accettato le direttive del Comitato Zangger e del Club di Londra. Siccome le conclusioni di questi due comitati non rivestono portata giuridica, la loro applicazione rientra nella competenza del nostro Consiglio. Noi abbiamo dunque provveduto a trasformare in diritto interno il contenuto delle direttive del Club di Londra mediante l'ordinanza sulle definizioni e le autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare del 17 maggio 1978, totalmente riveduta il 18 gennaio 1984 (RS 732.11); si è così progressivamente strutturata la base legale necessaria per l'applicazione del controllo delle esportazioni nonché per le garanzie da dare all'atto di una importazione.

12 Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

Il TNP, come del resto il Club di Londra, prescrivono che i beni inclusi nell'elenco possono essere forniti a uno Stato militarmente non nucleare soltanto se questo dà le garanzie di non proliferazione nella forma di un impegno di diritto pubblico internazionale. Questi impegni possono essere presi separatamente per ogni fornitura, ma questa procedura puntuale presenta degli svantaggi tra i quali il maggiore è quello delle perdite di tempo occasionate dai negoziati e dalle procedure di diritto interno che ne derivano.

Ne vengono termini molto allungati che ostacolano o addirittura impossibilitano le operazioni commerciali per la cui conclusione si dispone sovente di un tempo molto limitato.

Per il nostro Paese questi argomenti valgono sui due versanti: sul versante dell'esportazione allorché noi possiamo autorizzarle soltanto sulla base di garanzie da parte dello Stato che riceve le nostre forniture e sul versante dell'importazione allorché non possiamo ricevere eventuali forniture se non dopo aver fornito le garanzie.

Fortunatamente gli *accordi generali di cooperazione* riescono a regolare queste condizioni di non proliferazione in un modo generale per un tempo determinato: essi infatti apprestano un quadro giuridico per la cooperazione nucleare tra le aziende private e pubbliche delle due Parti contraenti, pur senza contenere alcun obbligo di fornitura o d'acquisto.

Grazie a questi accordi generali di cooperazione il regime multilaterale della non proliferazione viene trasposto a livello bilaterale cioè a livello di accordi fra due Stati ed è nel contempo adeguato alle circostanze specifiche delle due Parti. Questa componente bilaterale del regime di non proliferazione appare dunque indispensabile soprattutto dacché il regime multilaterale non ha portata universale non essendo esso stato accettato da tutti gli Stati. Inoltre taluni Stati esportatori esigono condizioni di non proliferazione più restrittive di quelle contemplate nel regime multilaterale.

Questi accordi bilaterali di cooperazione possono inoltre, secondo i bisogni, regolare, al di là del quadro generale di non proliferazione, anche altre specifiche condizioni quadro volte a risolvere questioni particolari dei due Stati, quali i provvedimenti di sicurezza (importanti specie tra Paesi confinanti), la cooperazione scientifica, il trattamento e l'eliminazione delle scorie e via dicendo.

2 Parte speciale

21 Commento dei disposti dell'accordo

211 Preambolo

Nel preambolo le Parti contraenti esprimono la loro intenzione di sviluppare la cooperazione nucleare a livello bilaterale e multilaterale, segnatamente nell'ambito dell'AIEA, nonché di sottoporla alle finalità e ai disposti del TNP cui ambedue gli Stati partecipano.

212 Oggetto dell'accordo (art. I e II)

L'accordo è globale. L'articolo I afferma il principio della cooperazione in tutti i settori dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. L'articolo II precisa questa cooperazione e appresta il fondamento di accordi speciali tra gli enti privati e pubblici dei due Stati segnatamente in tema di cooperazione industriale e commerciale e di contratti di fornitura.

213 Garanzie di non proliferazione (art. da III a IX)

Trattasi di un gruppo di articoli che costituisce il caposaldo dell'accordo e che inizia con l'enunciato dell'obbligo dei due Stati di utilizzare i beni nucleari a fini non esplosivi (art. III) conformemente al TNP. Il divieto supplementare d'ogni impiego militare figura da lungo tempo ormai in tutti questi accordi bilaterali e corrisponde alla prassi internazionale.

L'articolo IV, nei paragrafi 1 e 2, determina i beni nucleari sottoposti alle condizioni di non proliferazione: trattasi di materie, materiali nucleari, attrezzature e tecnologie, definiti negli allegati A e B giusta le direttive del Club di Londra, che vengono trasferiti da uno Stato a un altro in virtù del paragrafo 1 lettera a nonché dei materiali nucleari, comprese le successive generazioni,

prodotti, trattati o utilizzati mediante i beni forniti giusta il paragrafo 1 lettera b e infine delle materie prodotte mediante le attrezzature o gli impianti forniti giusta il paragrafo 1 lettera c e dei materiali nucleari, comprese le generazioni successive, ottenuti da queste materie.

Diamo un esempio per illustrare il disposto della lettera c: l'acqua pesante proveniente da un impianto di produzione di acqua pesante fornito dalla Svizzera sottostà alle condizioni di non proliferazione. Le stesse condizioni si applicano del pari al materiale nucleare, per esempio all'uranio e alle sue generazioni successive (p. es. i materiali nucleari contenuti negli elementi combustibili irradiati), che siano stati trattati con questa acqua pesante, ancorché l'uranio non sia stato fornito dal nostro Paese.

La clausola detta di proporzionalità (paragrafo 3) stipula che, in caso di miscelatura di materiali nucleari d'origine diversa, sottostà al presente accordo solo la quantità di prodotto terminale corrispondente alla quantità di prodotto inizialmente fornito.

L'*articolo V* disciplina il controllo internazionale dei beni nucleari forniti. Tale controllo è assicurato dall'AIEA. Le due Parti hanno già stipulato con l'Agenzia un accordo inteso alla verifica degli obblighi connessi con il TNP. Qualora, per qualsiasi ragione, uno di questi accordi con l'AIEA non fosse più operante, il paragrafo 3, su una soluzione alternativa per il controllo dei beni forniti, diverrebbe allora applicabile.

L'*articolo VI* determina le condizioni specifiche per gli impianti sensibili e i materiali di qualità militare. Le direttive del Club di Londra raccomandano agli Stati fornitori un comportamento restrittivo rispetto all'esportazione di impianti d'arricchimento, di ritrattamento, di produzione d'acqua pesante, nonché della tecnologia connessa, come anche riguardo all'esportazione di materiali di qualità militare. Questi impianti e la loro tecnologia vengono detti sensibili perché con essi possono essere ottenuti immediatamente materiali di qualità militare (attrezzature d'arricchimento o di ritrattamento), o perché essi rendono possibile l'impiego diretto dell'uranio naturale nei reattori (impianti di produzione d'acqua pesante). I materiali di qualità militare — che inglobano uranio molto arricchito (del 20% e più) e plutonio — nonché l'acqua pesante, sono essi pure considerati «sensibili».

L'*articolo VII* stabilisce la durata dell'assoggettamento all'accordo per ogni singolo bene.

L'*articolo VIII* regola la protezione fisica dei beni forniti, vale a dire le misure volte ad impedire che tali materie arrivino in mani improprie o vengano utilizzate per esercitare ricatti, commettere atti terroristici ecc. Per la protezione fisica dei materiali nucleari, il paragrafo 3 rinvia alla corrispondente raccomandazione dell'AIEA INFCIRC/255/Rev. 1 (cfr. lett. d, allegato A). L'accordo prevede che delle modifiche di questa raccomandazione diverrebbero applicabili tra le due Parti contraenti soltanto qualora queste si fossero reciprocamente notificato il loro consenso alle modifiche stesse: il disposto mira ad evitare che ci obblighiamo a priori ad osservare delle prescrizioni di contenuto a noi non ancora noto e sulla formulazione delle quali noi non abbiamo influenza.

L'*articolo IX* determina infine le condizioni di ritrasferimento: i beni nucleari sottoposti all'accordo possono, giusta questo disposto, venir riesportati soltanto se lo Stato destinatario fornisce le stesse garanzie di quelle contemplate nel presente accordo.

La riesportazione d'impianti sensibili, delle loro componenti principali, della tecnologia connessa o degli impianti derivati, come quella dei materiali di qualità militare e dell'acqua pesante, esige inoltre il previo consenso scritto dello Stato di fornitura iniziale.

214 Disposizioni d'esecuzione (art. da X a XV)

Le disposizioni d'esecuzione includono da un lato gli articoli abituali in questo genere di trattati e d'altro lato le prescrizioni specifiche per gli strumenti di cooperazione nucleare.

L'*articolo X* concerne le consultazioni e le procedure amministrative. Il paragrafo 1 propone, ove occorra, la creazione di commissioni miste per condurre innanzi le consultazioni applicative e regolare problemi specifici.

Il paragrafo 2 conferisce alle autorità amministrative la competenza di concludere accordi amministrativi conformi all'accordo di base. In questi accordi amministrativi si possono fissare le procedure amministrative d'esecuzione (notifiche, aggiornamento degli inventari ecc.). Competente in materia per il nostro Paese sarà l'Ufficio federale dell'energia.

L'*articolo XI* è dedicato all'arbitrato ed è una clausola che ripete più o meno la formulazione degli altri trattati ratificati dal nostro Paese.

L'*articolo XII* determina nel paragrafo 1 le procedure di revisione. Il paragrafo 2 mira a garantire che lo Stato fornitore non utilizzi le revisioni dell'accordo onde imporre unilateralmente condizioni di fornitura più drastiche e che osservi quanto possibile le condizioni gradite dall'AIEA. La Svizzera difende questo principio di fronte agli Stati fornitori e l'applica quindi conseguentemente all'Egitto.

La durata dell'accordo, che l'*articolo XIII* fissa a 30 anni, offre la stabilità necessaria per una buona cooperazione nucleare bilaterale. Del resto gli accordi precedentemente conclusi dal nostro Paese prevedevano analoga durata. La durata di validità del TNP era stata fissata, per le stesse ragioni di stabilità, a 25 anni.

Giusta l'*articolo XIV* le condizioni di non proliferazione applicabili ai beni e alle tecnologie incluse nell'accordo continuano ad applicarsi anche in caso di disdetta dell'accordo medesimo. Questo disposto costituisce dunque in un certo modo un onere in forma di diritto reale che si applica sia ai beni sia alle tecnologie fornite. La clausola mira ad impedire che lo Stato acquirente disdica l'accordo per poter utilizzare i beni ricevuti in modo libero da ogni obbligo. Trattasi qui di un disposto perfettamente collimante con le direttive del Consiglio dei governatori dell'AIEA (GOV. 1621) ribadite del resto dal Club di Londra.

L'*articolo XV* precisa che gli allegati A e B, recanti le definizioni e l'elenco

dei beni ammessi a livello internazionale, fanno parte integrante dell'accordo. L'articolo regola inoltre la questione delle lingue dell'accordo e fissa la data di firma.

215 Allegati (definizioni e elenco dei beni)

L'*allegato A* dà, nei paragrafi a, b, c ed e, le definizioni, vigenti sul piano internazionale, dei beni nucleari sottoposti all'accordo vale a dire le attrezzature, le materie, i materiali nucleari e la tecnologia. Modifiche della definizione di materiali nucleari da parte dell'AIEA entrano in vigore, a livello bilaterale e per le ragioni già evocate trattando l'articolo VIII, soltanto qualora le due Parti contraenti se ne siano previamente notificata l'accettazione. Il paragrafo d si riferisce all'articolo VIII e rinvia, per la definizione della «protezione fisica» dei materiali nucleari sottoposti all'accordo, alle pertinenti raccomandazioni dell'AIEA e alle loro modifiche eventuali. Va da sé che l'osservazione già fatta per l'articolo VIII si applica parimente a queste modifiche. Il paragrafo f designa gli enti amministrativi competenti delle due Parti contraenti per la messa in opera dell'accordo: per il nostro Paese trattasi dell'Ufficio federale dell'energia.

L'*allegato B* reca l'elenco analitico dei beni nucleari sottoposti all'accordo, elenco che è identico a quello allegato alle direttive del Club di Londra.

22 Valutazione dell'accordo

221 Valore esemplare del testo

I disposti di non proliferazione del presente accordo, di reciproca applicazione per i due Stati, risultano conformi alle convenzioni e agli accordi informali multilaterali sanciti dagli Stati esportatori nell'ambito del TNP e del Club di Londra e già presentati nel paragrafo 11 qui sopra «Situazione iniziale». La Svizzera si sforza, nella sua cooperazione bilaterale, di applicare queste condizioni ed il presente progetto d'accordo ne è un esempio e riveste per conseguenza il valore di un modello.

222 Portata economica dell'accordo

Come detto qui innanzi, questo accordo di cooperazione reca vantaggi procedurali rispetto ad un disciplinamento puntuale delle condizioni di fornitura.

Tra l'altro esso apre all'industria d'esportazione svizzera ampie possibilità di cooperare al vasto programma nucleare egiziano. Questo programma prevede la costruzione, entro il 2005, di ben otto centrali nucleari che dovranno coprire circa il 40 per cento del consumo d'elettricità. Grazie al presente accordo, la nostra industria ottiene le stesse possibilità concorrenziali delle industrie degli altri Stati che già hanno concluso con l'Egitto accordi di cooperazione nucleare.

223 Portata politica dell'accordo

Mediante questi accordi bilaterali di cooperazione, il nostro Paese contribuisce a rafforzare il sistema internazionale di non proliferazione. Le nostre esperienze su piano internazionale nel settore dell'impiego pacifico dell'energia nucleare hanno dimostrato in modo indubbio che, senza un ordine internazionale adeguato in questo settore, nessuna cooperazione internazionale e, conseguentemente per la maggior parte degli Stati, nessun impiego pacifico dell'energia nucleare sarebbero possibili.

Per questa ragione, per il nostro Paese, le due finalità sono equivalenti e nel contempo complementari. Operiamo quindi a livello internazionale, in favore del diritto all'impiego pacifico dell'energia nucleare e sosteniamo adeguatamente ogni sforzo internazionale contro la proliferazione delle armi nucleari. Certo il sistema di non proliferazione al quale noi partecipiamo non è universale; per questa ragione la Svizzera, come molti altri Stati, resta persuasa che si può migliorare l'efficacia del sistema incoraggiando in modo particolare la cooperazione pacifica tra gli Stati membri del TNP e facendo così del trattato un testo viepiù attraente per gli Stati ancora impartecipi. Per queste ragioni il TNP stesso nel suo articolo IV promuove la cooperazione.

Concludendo accordi di cooperazione con Stati quali l'Egitto che già sono partecipi del TNP e già perseguono scopi di non proliferazione, il nostro Paese contribuisce manifestamente a rafforzare l'intero regime di non proliferazione.

3 Effetti sul personale e ripercussioni finanziarie

Il presente accordo non ha alcun impatto sugli effettivi del personale né sulle finanze, dacché può essere eseguito con i mezzi attuali. La generalizzazione delle condizioni di non proliferazione apporta anzi delle semplificazioni nella misura in cui rende superflua ogni regolamentazione puntuale.

4 Direttive della politica di governo

Il presente progetto si iscrive perfettamente nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, allegato 2).

5 Costituzionalità

La costituzionalità del progetto deriva dall'articolo 8 Cost. che autorizza la Confederazione a concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea, a sua volta, deriva dall'articolo 85 numero 5 Cost. L'accordo è di durata limitata e può essere disdetto. L'onere in forma di diritto reale che si applica, giusta l'articolo XIV, a taluni disposti dell'accordo non basta ad assimilare quest'ultimo agli accordi non disdicibili nel senso dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a Cost. Per queste ragioni il decreto d'approvazione dell'accordo non sottostà a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

**Decreto federale
concernente l'accordo di cooperazione
tra la Svizzera e l'Egitto relativo
all'impiego pacifico dell'energia nucleare**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1985 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'Accordo di cooperazione tra i Governi della Svizzera e della Repubblica Araba d'Egitto relativo all'impiego pacifico dell'energia nucleare, firmato il 13 novembre 1984.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹⁾ FF 1985 II 41

**Accordo di cooperazione
tra il Governo della Svizzera e
il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
relativo all'impiego pacifico dell'energia nucleare**

Il Governo della Confederazione Svizzera

e

il Governo della Repubblica Araba d'Egitto,

qui di seguito denominati «le Parti»,

- desiderosi di continuare e di ampliare le loro amichevoli relazioni,
- considerando l'importanza attribuita agli impieghi pacifici dell'energia nucleare,
- confermando il loro intento di estendere e di rafforzare la cooperazione sia bilaterale sia in seno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (denominata dappresso l'«Agenzia»),
- considerando che la Svizzera, nella sua qualità di Stato militarmente non nucleare, è partecipe del Trattato di non proliferazione nucleare firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 (detto dappresso TNP) e che ha firmato il 6 settembre 1978 con l'Agenzia un accordo per l'applicazione di garanzie nell'ambito di detto trattato,
- considerando che la Repubblica Araba d'Egitto, in quanto Stato militarmente non nucleare e partecipe del TNP e che ha firmato il 30 giugno 1982 con l'Agenzia un accordo per l'applicazione delle garanzie nell'ambito del detto trattato,
- confermando il loro impegno di dedicare la loro cooperazione nucleare unicamente ad impieghi esclusivamente pacifici e di sottoporla alle garanzie dell'Agenzia,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti si obbligano a sviluppare la loro cooperazione per l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Articolo II

Giusta i disposti dell'Articolo I del presente Accordo, le Parti si impegnano a favorire:

¹⁾ Dal testo originale francese.

Energia nucleare

- la conclusione di accordi specifici tra enti pubblici e privati competenti delle due Parti;
- la conclusione di contratti relativi a progetti concernenti l'energia nucleare, alla cooperazione industriale in settori connessi con l'energia nucleare e alla fornitura di informazioni, di materie, di materiali nucleari, di attrezzature e di tecnologia.

Articolo III

Le Parti faranno in modo che le materie, i materiali nucleari, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non vengano usati direttamente o indirettamente per fabbricare o procurarsi armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, né per la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari e di altri dispositivi esplosivi né per alcun uso militare.

Articolo IV

1. Le condizioni di fornitura menzionate negli Articoli III, V, VII, VIII e IX sono applicate per:

- a) le materie, i materiali nucleari, le attrezzature o la tecnologia trasferiti nell'ambito del presente Accordo da una Parte o da una persona autorizzata sotto la sua giurisdizione all'altra Parte o a una persona autorizzata sotto la giurisdizione di questa;
- b) i materiali nucleari, comprese tutte le generazioni successive di prodotti fissili speciali recuperati o ottenuti come sottoprodotti, che sono fabbricati, trattati o utilizzati mediante l'impiego dei prodotti menzionati nel paragrafo 1 a) del presente Articolo;
- c) le materie prodotte nelle attrezzature di cui nel paragrafo 1 a) del presente Articolo, nonché i materiali nucleari ottenuti mediante dette materie, comprese tutte le generazioni successive di prodotti fissili speciali recuperati o ottenuti come sottoprodotti.

2. La definizione dei termini «materie», «materiali nucleari», «attrezzature», «tecnologia» è oggetto degli Allegati A e B del presente Accordo.

3. In caso di miscelatura di materiali nucleari d'origine diversa, rispettivamente di irradiazione simultanea nello stesso reattore, la quantità di prodotti fissili speciali da esse recuperati o ottenuti come sottoprodotti, da sottoporre al presente Accordo, verrà determinata giusta la proporzione dei materiali nucleari sottoposti al presente Accordo sulla quantità totale dei materiali nucleari utilizzati per le suddette operazioni di ricupero o di produzione.

Articolo V

1. Quando l'Egitto sia destinatario degli elementi trasferiti, di cui in Articolo IV paragrafo 1 a), o detentore degli elementi di cui in Articolo IV paragrafo 1 b) e c), il rispetto dell'Articolo III del presente Accordo verrà assicurato

tramite l'Accordo di garanzia concluso il 30 giugno 1982 tra l'Egitto e l'Agenzia in connessione con il TNP.

2. Quando la Svizzera sia destinatario degli elementi trasferiti, di cui in Articolo IV paragrafo 1 a), o detentore degli elementi di cui in Articolo IV paragrafo 1 b) e c), il rispetto dell'Articolo III del presente Accordo verrà assicurato tramite l'Accordo di garanzia concluso il 6 settembre 1978 tra la Svizzera e l'Agenzia in connessione con il TNP.

3. Ove l'Agenzia non potesse applicare le garanzie di cui nel presente Accordo sui territori dell'una o dell'altra Parte, le Parti stesse si impegneranno a porre in opera, per i beni sottoposti al presente Accordo e nei più rapidi termini, un dispositivo di garanzia reciprocamente gradito e conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzia dell'Agenzia.

Articolo VI

La fornitura di materie, materiali nucleari, attrezzature e tecnologia, di cui in Articolo IX paragrafo 2 a), b) e c) del presente Accordo, verrà sottoposta a condizioni specifiche da determinarsi di comune accordo tra le due Parti prima dell'esecuzione della fornitura.

Articolo VII

1. I materiali nucleari di cui in Articolo IV resteranno sottoposti ai disposti del presente Accordo sino a che:

- a) sia accertato che non sono più utilizzabili, o
- b) sia accertato che siano praticamente irricuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie di cui in Articolo V, o
- c) siano state trasferite fuori della giurisdizione della Parte destinataria, conformemente ai disposti dell'Articolo IX del presente Accordo, o
- d) le Parti abbiano convenuto altrimenti.

2. Ai fini di stabilire in qual momento il materiale nucleare sottoposto al presente Accordo non è più utilizzabile o praticamente irricuperabile per essere foggato in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie di cui nell'Articolo V, le due Parti accetteranno la decisione dell'Agenzia. Ai fini del presente Accordo, questa decisione verrà presa dall'Agenzia conformemente ai disposti relativi alla levata delle garanzie figurante nel pertinente Accordo di garanzia concluso tra la Parte interessata e l'Agenzia.

3. Le materie e le attrezzature di cui in Articolo IV resteranno sottoposte ai disposti del presente Accordo sino a che:

- a) siano state trasferite fuori della giurisdizione della Parte destinataria conformemente ai disposti dell'Articolo IX del presente Accordo, oppure
- b) le Parti abbiano convenuto altrimenti.

4. La tecnologia resterà sottoposta ai disposti del presente Accordo durante un periodo determinato congiuntamente dalle Parti prima del trasferimento.

Articolo VIII

1. Le Parti faranno sì che gli elementi di cui in Articolo IV del presente Accordo vengano, nell'ambito della loro giurisdizione, detenuti unicamente da persone debitamente abilitate.

2. Le Parti, sul loro territorio, prendono le misure necessarie per assicurare la protezione fisica delle materie, dei materiali nucleari e delle attrezzature sottoposti al presente Accordo.

3. Per quanto concerne i materiali nucleari, le Parti si impegnano ad applicare provvedimenti di protezione fisica conformi alle raccomandazioni dell'Agenzia (cfr. allegato A, d).

Articolo IX

1. La Parte che prospetta di ritrasferire fuori della propria giurisdizione degli elementi di cui in Articolo IV paragrafo 1 a) del presente Accordo, o di trasferire fuori della propria giurisdizione degli elementi di cui nell'Articolo IV paragrafo 1 b) e c) del presente Accordo, può attuare tale intento solo dopo aver ottenuto dal destinatario di detti elementi le stesse garanzie di quelle previste dal presente Accordo.

2. Inoltre, la detta Parte si procurerà previamente l'intesa scritta della Parte che ha attuato la fornitura iniziale:

- a) per ogni ritrasferimento d'impianti di ritrattamento, d'arricchimento e di produzione d'acqua pesante, delle loro componenti principali d'importanza cruciale o della pertinente tecnologia;
- b) per ogni trasferimento d'impianti o delle principali componenti di importanza cruciale ottenuti o derivati a partire dagli elementi di cui nel paragrafo 2 a) del presente Articolo;
- c) per ogni trasferimento o ritrasferimento d'uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopi 233 o 235, di plutonio e di acqua pesante, sottoposti al presente Accordo.

Articolo X

1. Per promuovere l'esecuzione del presente Accordo, le Parti istituiranno un gruppo misto di collegamento che si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese in caso di bisogno. Il gruppo misto di collegamento valuterà i progressi compiuti nelle attività coperte dall'Accordo e procederà a consultazioni sui provvedimenti che si rivelassero necessari. Inoltre, possono essere istituiti gruppi peritali misti per trattare problemi specifici.

2. Le pertinenti autorità delle Parti possono concludere accordi amministra-

tivi per assicurare la messa in opera efficace degli obblighi stabiliti negli Articoli da IV a X del presente Accordo. Le intese amministrative giusta il presente paragrafo potranno essere modificate con l'assenso delle autorità pertinenti delle due Parti.

Articolo XI

Ogni vertenza circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo non composta mediante negoziato o altro mezzo gradito dalle Parti dovrà, ad istanza dell'una o dell'altra Parte, essere sottoposta a un tribunale composto di tre arbitri. Ogni Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano il terzo, cittadino di un Paese terzo, che presiederà il tribunale. Qualora nei trenta giorni successivi alla domanda d'arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia la nomina dell'arbitro per la Parte carente. Qualora nei trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina degli arbitri, questi due non abbiano cooptato il terzo arbitro, ognuna delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla nomina del medesimo. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza di tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura verrà fissata dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale avranno forza obbligatoria per le due Parti e dovranno essere da queste applicate. La remunerazione degli arbitri verrà determinata sulla stessa base come per i giudici *ad hoc* della Corte internazionale di giustizia.

Articolo XII

1. Il presente Accordo potrà essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle due Parti. Gli emendamenti accettati entreranno in vigore dopo essere stati debitamente approvati o ratificati dalle due Parti giusta le procedure previste nell'Articolo XII del presente Accordo.
2. Gli emendamenti proposti per l'una o l'altra Parte dovranno, quanto possibile, tener conto delle condizioni approvate nell'ambito dell'Agenzia.

Articolo XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che ogni Parte avrà notificato all'altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l'approvazione o la ratifica di questo strumento. Il presente Accordo resterà in vigore trent'anni a contare dal giorno della ricezione dell'ultima notifica d'approvazione o di ratifica. Esso verrà rinnovato tacitamente di cinque anni in cinque anni tranne disdetta d'una delle Parti. La disdetta dovrà essere notificata per scritto sei mesi innanzi una scadenza.

Articolo XIV

Qualora il presente Accordo non venisse prorogato o venisse disdetto, gli accordi e i contratti di cui nell'Articolo II resteranno in vigore fintanto che non saranno essi stessi disdetti dall'una o dall'altra Parte. I pertinenti disposti degli Articoli III, IV, V, VII, VIII e IX continueranno, in ogni caso, ad essere applicate alle materie, ai materiali nucleari, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.

Articolo XV

Gli Allegati A e B di cui nell'Articolo IV costituiscono parte integrante del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 13 novembre 1984, in doppio esemplare, nelle lingue araba, francese e inglese, i tre testi facendo parimente fede. In caso di divergenza interpretativa, prevarrà la versione inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
sig. P. Aubert

Per il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto:
sig. M. M. Abaza

Definizioni

- a) «attrezzature» significa elementi e componenti principali quali specificati nella Parte A dell'Allegato B.
- b) «materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, quali specificate nella Parte B dell'Allegato B.
- c) «materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell'articolo XX dello Statuto dell'Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse l'elenco dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto d'aver accettato tale modifica.
- d) «raccomandazioni dell'Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare», aggiornato gradualmente oppure qualunque documento successivo che sostituisse INFCIRC/225/Rev. 1. Le modifiche delle raccomandazioni circa la protezione fisica avranno effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due autorità competenti si saranno reciprocamente informate per scritto d'aver accettato la modifica.
- e) «tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, i manuali di procedura e le norme d'esercizio, designati dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria prima del trasferimento «importanti» per la concezione, la costruzione, il funzionamento e il mantenimento degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione d'acqua pesante o dei componenti principali d'importanza cruciale di tali installazioni, tuttavia con l'esclusione dei dati comunicati al pubblico, per esempio mediante periodici o libri pubblicati oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
- f) «autorità pertinenti», significa, per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, «The Nuclear Power Plants Authority» e, per il Governo svizzero, «l'Ufficio federale dell'energia» o qualunque altro organo che una Parte eventualmente notificasse all'altra.

Parte A

1. Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi cento grammi all'anno.

2. Contenitori a pressione per reattori:

Contenitori metallici, in forma di unità complete o di elementi prefabbricati importanti, specialmente concepiti o preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario.

3. Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare:

Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare, nel senso del paragrafo 1, e utilizzabile in corso di funzionamento oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e d'allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico a fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile di osservare il combustibile direttamente nonché di accedervi.

4. Barre di controllo per reattori:

Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1.

5. Tubolature e incamiciature per reattori:

Tubi specialmente concepiti o preparati per incamiciare gli elementi combustibili o per trasportare il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso del paragrafo 1, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.

6. Tubi in zirconio:

Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiore a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso del paragrafo 1, e nei quali il rapporto afnio/zirconio risulti inferiore a 1:500 parti di peso.

7. Pompe del circuito di refrigerazione primario:

Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido primario nei reattori nucleari, nel senso del paragrafo 1.

8. Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale specialmente concepito o preparato all'uopo.

9. Officine di fabbricazione di elementi combustibili.
10. Materiale diverso dagli strumenti d'analisi specialmente concepiti o preparati per la separazione degli isotopi dell'uranio.
11. Officine di produzione d'acqua pesante, di deuterio e di composti di deuterio e materiale specialmente concepito o preparato all'uopo.

Parte B

12. Deuterio e acqua pesante:

Deuterio ed ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1:5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore, nel senso del paragrafo 1, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.

13. Grafite di purezza nucleare:

Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione d'equivalente boro e di una densità d'oltre 1,50 g/cm³, fornita in quantità superante le 30 t durante un periodo di 12 mesi.